



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

**RELAZIONE SU SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO DA
RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Il sottoscritto dott. Flavio Roux, Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo della Città di Torino visto l'art. 53 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, rileva quanto segue.

La Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo si avvale della facoltà, prevista dall'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, di stare in giudizio personalmente nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative emesse dal Servizio.

Le controversie sono regolate dal prefato art. 6, D.Lgs. n. 150/2011, nonché dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile (cd. rito del lavoro).

L'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, stabilisce che *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.”*

L'art. 91 del Codice di procedura civile stabilisce che *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*.

In applicazione del detto principio *“di soccombenza”* sono stati adottati i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Sez. II Civile, 30 agosto 2023, n. 22826 (allegato) con cui il Comune di Torino veniva condannato alla rifusione delle spese di lite quantificate in Euro 346,00 oltre accessori per Euro 504,86 oltre Euro 43,00 per Contributo Unificato e Euro 27,00 per marca da bollo per complessivi Euro 574,86

- Sentenza del Giudice di Pace di Torino 8 febbraio 2024, n. 336/2024 (allegato), con cui il Comune di Torino veniva condannato alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi Euro 1.601,18.
- Sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 1090 (allegato), con la quale la Città di Torino veniva condannata anche nel secondo grado di giudizio e vista la sentenza del Tribunale di Torino, sez. III, 20 ottobre 2021, con la quale la Città veniva condannata alle spese di lite quantificate in Euro 1.093,76 (allegata nota spese) da corrispondere alla ricorrente Casa del Caffè Vergnano S.p.a.
- Sentenza del Tribunale di Torino in funzione di Appello, dott.ssa Luisa Vigone - Sentenza n. 1286/24 del 26.02.2024 -R.G. 8708/2023 (allegato 4), con la quale la Città di Torino veniva condannata, in solidamente con Soris S.p.A., al pagamento delle spese processuali. Considerato che da nota di Soris S.p.A. del 29.05.2024, quest'ultima ha provveduto al pagamento dell'intero delle spese processuali e visto l'art. 97 c.p.c. e 1299 c.c. disciplinanti la responsabilità solidale, si quantifica in Euro 1.853,38 l'importo da corrispondere a Soris S.p.A.

Dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio competente, si ritiene che le fattispecie in esame ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati debiti, onde poterli inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

II DIRIGENTE DI DIVISIONE

Dott. Flavio ROUX